



n. 46 di registro

COPIA

**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Prov. Di BARI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Sessione ordinaria**

**Convocazione prima**

**OGGETTO:** Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI).

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 del mese di Agosto, con inizio alle ore 19,10 e proseguito fino alle ore 2,20 dell' 8-08-2014 nella solita sala adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in prima convocazione, seduta ordinaria, con avviso prot. n. 15963 dell' 1.08.2014.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, all'esito dell'appello effettuato dal Segretario Generale, risultano presenti o assenti i componenti del Consiglio Comunale, come appresso indicati:

N°	Cognome e Nome		Pres	Ass	N°	Cognome e nome		Pres	Ass
1	DEPALMA Tommaso	Sindaco	X		10	BONVINO Filippo	Cons.Com	X	
2	FAVUZZI Domenico Vito	Pres. Com	X		11	ARBORE Alfonso	"		X
3	FUSARO Vincenzo	Cons. Com	X		12	DAGOSTINO Consiglia	"		X
4	BATTISTA Tommaso	"	X		13	STUFANO Cosmo Damiano	"		X
5	LEALI Giancarlo	"		X	14	CAMPOREALE Giovanni	"		X
6	BOLOGNA Felice	"	X		15	DEL VECCHIO Antonio	"		X
7	CARLUCCI Raffaele	"	X		16	D'AMATO Vincenzo	"		X
8	SPADAVECCHIA Claudio	"	X		17	IANNONE Ruggiero	"	X	
9	CERVONE Francesco	"	X						

Presenti n. 10

Assenti n. 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, il sig. Domenico Vito FAVUZZI nella qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta con l'assistenza della dott.ssa Teresa DE LEO – Segretario Generale.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 della Legge 18 agosto 2000, n. 267.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere positivo.

Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere positivo.

Il Presidente del Consiglio **Favuzzi** introduce l'argomento. Quindi, dà la parola al Dirigente del settore economico finanziario dott. **Angelo Domenico DECANDIA** che illustra l'argomento.

Il dott. Angelo Domenico DECANDIA spiega che la TASI è imposta che dovrebbe finanziare i servizi, ma si applica con criteri patrimoniali.

Come previsto dal regolamento i soggetti passivi e la base imponibile sono simili a quanto prescritto per l'I.M.U.. Le esenzioni sono quelle consentite dalla legge e la definizione delle aliquote è rinviata alla deliberazione di determinazione delle tariffe.

Interviene il consigliere **Iannone** e osserva criticamente che il precedente governo aveva tolto la tassa sulla 1<sup>a</sup> casa, ma aveva previsto il corrispondente trasferimento di risorse ai comuni, questo governo no.

Preannuncia che voterà contro questo provvedimento in quanto è collegato agli altri argomenti riguardanti il bilancio.

Si dà atto che il dibattito consiliare e i singoli interventi sono riportati in resoconto nella trascrizione rinveniente dal supporto magnetico a seguito di registrazione da parte della ditta incaricata la quale comprende la riproduzione dell'attività, degli argomenti e le vicende della presente seduta di consiglio comunale (allegato 1).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

CONSIDERATO che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

VISTO in particolare il comma 682 della predetta legge, secondo cui, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'articolo 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, secondo cui il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

VISTO l'articolo 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, il quale statuisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, i quali stabiliscono che:

*«1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*

*2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi»;*

RITENUTO necessario approvare il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, il quale dispone che: *«A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;*

VISTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448: *«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 16 articoli, predisposto dal dirigente del settore economico finanziario, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO

- il decreto del Ministro dell'interno 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;
- il decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di

previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;

- il decreto del Ministro dell'interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014, come del resto stabilito dall'art. 2-bis del D.L. 6-3-2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- che con il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario, come di seguito riportati:

parere di regolarità tecnica: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

parere di regolarità contabile: favorevole F.to Dott. Angelo Domenico DECANDIA;

ACQUISITO il parere favorevole reso dall'organo di revisione dell'ente, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, che si allega alla presente (allegato 2);

VISTO il verbale della 1<sup>a</sup> Commissione consiliare «Bilancio - Patrimonio - Programmazione Economica - Pari opportunità - Personale - Affari Istituzionali e Statuto» relativo alla seduta del 5/08/2014, in atti, da cui risulta che la seduta è andata deserta;

VISTO il Testo *Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali;

Con il seguente esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano:  
Presenti 10, assenti 7 (Leali, Dagostino, Camporeale, Stufano, Delvecchio, Arbore e D'Amato);  
Voti favorevoli 9, contrari 1 (Iannone);  
Astenuiti, nessuno.

#### DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato

- 1) di APPROVARE il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da n. 16 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A).
- 2) di DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 3) di TRASMETTERE, ai sensi dell'art. 13, comma 15, D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla L. 22/12/2011, n. 214, copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e finanze, Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul proprio sito informatico che sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- 4) di TRASMETTERE copia della presente deliberazione ad ABACO S.p.A., Concessionario della gestione ordinaria, nonché della gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate comunali, per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa l'attuazione di tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti dei contenuti del presente regolamento.

Città di Giovinazzo - Atti del Consiglio Comunale

VERBALE DI DISCUSSIONE RELATIVO AL PUNTO N. 6 POSTO ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE TENUTASI IL GIORNO 7 AGOSTO 2014 E AVENTE AD OGGETTO:  
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).

PRESIDENTE:

Punto 6 all'ordine del giorno, Approvazione del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI. Relaziona il Dirigente.

DOTTORE DE CANDIA:

Con la legge di stabilità 147/2014, la legge 147 del 2014 è stato ridisegnata la fiscalità locale, più che la fiscalità, diciamo, sono state ridisegnate le entrate tributarie a livello locale, e quindi a partire dal primo gennaio del 2014 abbiamo un'imposta unica comunale che si compone comunque di 3 imposte che sono l'IMU, la TASI, e la TARI.

Quindi in realtà la TASI è la reale novità, diciamo, la nuova tassa, un'altra patrimoniale sì, diciamo, un'imposta che dovrebbe essere sui servizi, che dovrebbe finanziare i servizi, ma che viene calcolata con i criteri dell'imposta patrimoniale. E questo già la dice tutta su che tassa un

po' strana sia questa qui, su che tributo, diciamo. Perché in realtà fa parte dei tributi che finanziano i servizi, quindi la TASI e la TARI in pratica, quindi una componente dei servizi, però è molto singolare che il calcolo dell'imposta venga fatta con i criteri dell'IMU. E quindi questa la dice tutta poi sulla difficoltà, e anche probabilmente poi sulle incongruenze che ci sono nella disciplina anche giuridica di questa imposta, di questo tributo.

Comunque è stato predisposto il regolamento comunale, che nei suoi tratti principali riporta la disciplina giuridica della legge di stabilità. E il regolamento nei suoi contenuti essenziali appunto precisa che la base imponibile, che i soggetti passivi sono, diciamo, gli stessi dell'IMU, che la base imponibile è la stessa dell'IMU, che in più rispetto all'IMU però viene tassata anche l'abitazione principale, che nell'IMU non viene più tassata fatto salvo per le abitazioni che appartengono alla categoria A1, A 8 e A 9.

Poi il regolamento riporta delle esenzioni che sono quelle di legge, e prevede, rimanda alla deliberazione di approvazione delle tariffe la fissazione appunto delle aliquote, e delle eventuali ulteriori riduzioni e esenzioni. E quindi, diciamo, nel provvedimento che poi seguirà in ordine cronologico parleremo appunto delle

aliquote applicate, delle eventuali riduzioni ed esenzioni.

PRESIDENTE:

Ci sono interventi? Prego.

CONSIGLIERE BONVINO:

Sì, scusami quindi l'aliquota la diciamo dopo? l'aliquota di...

DOTTORE DE CANDIA:

Sì, c'è un provvedimento a parte.

CONSIGLIERE BONVINO:

Parleremo dopo.

CONSIGLIERE IANNONE:

Sono curioso di ascoltarla in occasione delle aliquote. Chiedo scusa... Volevo dire, ovviamente questa è una considerazione politica dicevo a livello nazionale, nel senso che checché ne vogliano dire tutti, quando c'era un certo governo aveva deciso di togliere la tassa sulla prima casa e l'aveva confermata. In occasione di precedenti Consigli comunali quando l'amministrazione non era quella del Sindaco Depalma, ma quella precedente, attribuiva la responsabilità di riduzione del, come dire, del gettito da parte dello Stato per avere tolto l'imposta sulla prima



casa, sull'ICI. Ecco. Però sempre quei signori, con i quali mi sono anche confrontato e ho contestato, quella determinata maggioranza e quel governo là aveva poi tolto la tassa sulla prima casa, ma i trasferimenti li aveva dati comunque, al contrario adesso questo governo dove invece hanno dichiarato di non volere mettere la tassazione sulla prima casa, ma hanno inserito un'altra patrimoniale che è questa.

Allora, ovviamente trasferendo meno somme all'ente territoriale. Però questo non è esclude il principio di idea di considerare una azione amministrativa mirata al contenimento dei costi. Per intenderci cosa avviene, c'è la TASI, allora la utilizziamo ovviamente.

Utilizziamo quella somma di 1.020.000 quello è l'importo, ovviamente in base a dei parametri dello 05 per mille, tutta un'altra serie di considerazioni. E non si fa invece, come dire, non si pone l'attenzione, l'accento sulla riduzione dei costi.

Cioè noi introitiamo somme per spenderle, e non facciamo invece non introitare determinate somme attraverso una riduzione dei costi, che voglio dire se andiamo nelle pieghe del bilancio, e se ovviamente è una scelta politica, uno si assume la responsabilità, un'amministrazione nel cominciare poi tratteremo questo argomento nel bilancio, eliminando una serie di spesa che il Comune fa nei

confronti anche della pretora dei cittadini attraverso una serie di contributi e quant'altro, quando è il periodo di vacche grasse è il periodo di vacche grasse. Cioè non si può continuare, voglio dire, è come se io prendo lo stipendio di 2 mila euro e mi voglio comprare la Ferrari. Io devo continuare a vivere con 2 mila euro, e mi devo cercare di prendere una macchina che mi permette di poter utilizzare le altre somme per poter campare.

Un esempio forse poco calzante, ma per fare capire come anche in questo non necessariamente sono intuizioni dell'anti politica, ma sono anche concezioni della politica. Nel senso che queste visioni le hanno anche chi, diciamo, veste il ruolo di un Consigliere di una forza politica. Perciò dico ovviamente anche in questa circostanza, per queste ragioni poi discuteremo quando andremo sulle aliquote, è concettuali che io non condivido, pure essendo conscio della difficoltà che le amministrazioni, non è il caso vostro, ma le amministrazioni in genere, hanno di fronte alla riduzione dei trasferimenti. Ma il problema grosso, cari colleghi, è che tutto questo va a danno del cittadino. Perché se noi non eliminiamo l'addizionale comunale, abbiamo l'addizionale regionale, paghiamo le tasse sulla dichiarazione dei redditi, a cui si aggiungono una patrimoniale insieme all'altra patrimoniale, l'utilizzo

della tassa dei rifiuti è un costo aggiuntivo. Cioè alla fine ci si deve rendere conto che qualcuno non ci sarà, sarà difficile che qualcuno continuerà a pagare le tasse, ma non perché vuole ribellarsi a questo pagamento, perché non ha le condizioni per farlo. E in che cosa vogliamo trasformare i nostri Comuni in una forma di ufficio assistenziale? Che è della politica di una certa cultura vetero-comunista dell'intervento dell'assistenzialismo *tout court* tanto per darlo ma con delle finalità bene ideologiche e ben precise?

Ecco perché, come dire anche questa circostanza, anche se sono andato un po' fuori tema, io voterò ovviamente per principio contro a questo regolamento che si aggancia poi alle aliquote che verranno poi discusse negli altri punti successivi. Grazie.

ASSESSORE PANSINI:

Volevo dire comunque che noi già abbiamo una utilitaria, non abbiamo la Ferrari. E che su 13 milioni di spese correnti di cui una parte consistente è rigida, togliere un milione di euro con tutta la buonissima volontà, tenendo conto che ne hai anche nelle altre imposte abbiamo, e anche in questa abbiamo fatto delle riduzioni, cioè delle esenzioni, delle agevolazioni che poi vedremo, è difficile comunque davvero togliere 1 milione di euro soltanto perché

non c'è stato un trasferimento.

CONSIGLIERE IANNONE:

Poi farò, non dico 1 milione, ma farò dei conti che le permetterò di fare vedere che almeno 500 mila euro si potevano recuperare dalla riduzione dei costi. Però poi ne discutiamo nel bilancio.

PRESIDENTE:

Allora pongo in votazione l'approvazione del regolamento per la disciplina del tributo dei servizi indivisibili TASI. I favorevoli sono pregati di alzare la mano. I contrari, gli astenuti? Stessa votazione di prima..

CONSIGLIERE SPADAVECCHIA:

Presidente, chiedo l'immediata...


PRESIDENTE:

Non c'è... si approva con 9 favorevoli e 1 contrario, Iannone.



COMUNE DI GIOVINAZZO  
Prov. di Bari


**Collegio dei Revisori**



Prot. n.

Giovinazzo, 05 agosto 2014

Al



Presidente del Consiglio Comunale

e, p.c.

Sindaco

Segretario Generale

**Oggetto:** Regolamento TASI. Trasmissione parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale

Con la presente si trasmette il parere del Collegio dei Revisori, *ex art. 239, comma 1, lettera b), n.7 del D.Lgs n.267/2000*, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale pervenuta, con nota del 30.07.2014 prot. 15724, relativa all'approvazione del regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili..

Distinti Saluti

Dott. Marcello Danisi

Dott. Vincenzo Zibisco

Dott.ssa Maria Addolorata Miccoli

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA**

**Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI)"**

**Premesso** che, con nota del 30.07.2014 prot. 15724, , è stata trasmessa allo scrivente organo di revisione economico finanziaria la proposta di deliberazione di consiglio comunale relativa all'approvazione del regolamento TASI per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti;

**Considerato** che su detta proposta di deliberazione questo Collegio è chiamato ad esprimere il proprio parere, a mente dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Visto** il comma 682 della predetta legge, secondo cui, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**Visto** l'articolo 1, comma 702, della Legge n. 147/2013, il quale statuisce che resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1, comma 659, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che:  
«Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo»;

**Visto** l'art. 1, commi da 695 a 701, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, i quali disciplinano il regime sanzionatorio in materia di IUC;

**Visto** l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina l'attività di accertamento da parte degli enti locali dei tributi di propria competenza, nonché la materia dei rimborsi dei tributi locali non dovuti e le modalità di compensazione degli stessi;

**Visto** che ai sensi dell'art. 1, comma 702, della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, resta ferma l'applicazione dell'*articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*;

**Visto** che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, anche al tributo per i servizi indivisibili;

**Visto** l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...."*;

**Visto** l'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplina l'attività di accertamento da parte degli enti locali dei tributi di propria competenza, nonché la materia dei rimborsi dei tributi locali non dovuti e le modalità di compensazione degli stessi;

**Visto** che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007): *«Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

**Visto**

- il decreto del Ministro dell'interno 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, è stato differito al 28 febbraio 2014;
- il decreto del Ministro dell'interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014;
- il decreto del Ministro dell'interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014, come del resto stabilito dall'art. 2-bis del D.L. 6-3-2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
- che con il D.M. 18 luglio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

**Esaminato** lo schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui servizi indivisibili, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 16 articoli, verificando al contempo come l'impianto regolamentare disciplina l'applicazione del tributo comunale sui servizi indivisibili nel rispetto della normativa vigente in ordine ai presupposti del tributo, all'individuazione dei soggetti passivi, alla determinazione della base imponibile, riduzioni, esclusioni ed esenzioni, alla fase della riscossione, delle verifiche e degli accertamenti, sanzioni ed interessi;

**Preso atto** che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la

lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;

**Visti** pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dott. Angelo Domenico DECANDIA, in qualità di Dirigente del settore economico finanziario e di Responsabile del Servizio finanziario

**Visto, altresì** il *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali* (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ed in particolare l'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs n. 267/2000;

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento generale delle entrate comunali;
- il Regolamento di Contabilità;
- i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente responsabile del Servizio interessato e del Servizio Finanziario Dott. Angelo De Candia

### ESPRIME

nei limiti delle proprie competenze e prerogative ed ai sensi dei commi 1, lett. b), n. 7) e 1 bis dell'art 239 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 **parere favorevole** in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di consiglio comunale relativa alla " **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)** ".

Invita l'Ente a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ad inviare la adottanda deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.


Si invita, altresì, l'Ente ad attuare tutte le iniziative necessarie a favorire la più ampia conoscenza da parte dei contribuenti dei contenuti regolamento così come integrato e modificato .

Si rammenta, infine, che il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini su indicati, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

Giovinazzo, 05/08/2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Marcello DANISI



Dott.ssa Maria Addolorata MICCOLI



Dott. Vincenzo ZIBISCO





**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
***(Provincia di BARI)***

**Regolamento per la disciplina del tributo per i  
servizi indivisibili (TASI)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 7/8/2014

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Soggetto attivo**
- Art. 3 - Presupposto impositivo**
- Art. 4 - Soggetti passivi**
- Art. 5 - Base imponibile**
- Art. 6 - Aliquote**
- Art. 7 - Detrazione per abitazione principale**
- Art. 8 - Riduzioni ed esenzioni**
- Art. 9 - Dichiarazione**
- Art. 10 - Versamenti**
- Art. 11 - Interessi**
- Art. 12 - Rimborsi**
- Art. 13 - Attività di controllo e sanzioni**
- Art. 14 - Riscossione coattiva**
- Art. 15 - Disposizioni finali**
- Art. 16 - Entrata in vigore**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 2 - Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3 - Presupposto impositivo**

1. Il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

### **Art. 4 - Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata ai sensi del successivo articolo 5, mentre il restante 90% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### **Art. 5 – Base imponibile**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica la disciplina prevista dal vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

### **Art. 6 - Aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.
2. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Con la medesima delibera il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
3. Con la deliberazione di cui al comma 2, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

### **Art. 7 – Detrazione per abitazione principale**

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

### **Art. 8 – Riduzioni ed esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27* e successive modificazioni.
2. Con la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, il Consiglio Comunale può prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

### **Art. 9 – Dichiarazione**

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

### **Art. 10 – Versamenti**

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e Finanze 23 maggio 2014.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 2 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
6. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita

sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998* alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato *decreto legislativo n. 360 del 1998*, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille.

#### **Art. 11 - Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di tre punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 12 – Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 11, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, con maturazione giorno per giorno.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 10, comma 4, del presente regolamento.

#### **Art. 13 – Attività di controllo e sanzioni**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso

ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

#### **Art. 14 – Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

#### **Art. 15 – Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

#### **Art. 16 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio  
F.to: D. V. FAVUZZI

Il Segretario Generale  
F.to: T. DE LEO

Prot. n. 1313

Li 8 SET. 2014

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi.


Addi 8 SET. 2014

Il Messo Notificatore

Il Segretario Generale  
F.to: T. DE LEO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo li 8 SET. 2014



Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 gg. consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva:
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (artt. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).

Addi, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

\_\_\_\_\_